



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

Provincia di Torino

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI DI VIA ABEGG 32

PERIODO 2018/2023

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo, di proprietà del Comune, sito in Via Abegg 32 costituito da due campi da gioco in terra rossa, un ufficio, uno spogliatoio, servizi igienici, una tribuna e aree verdi perimetrali.

ART. 2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

1. Finalità della concessione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva del tennis, soprattutto rivolto al mondo giovanile, con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle Associazioni sportive locali.
2. L'impianto sportivo comunale di cui all'art. 1, infatti, risponde alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti ed attrezzature sportive.
3. La gestione dell'impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva del tennis (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
 - b) supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune;
 - c) partecipazione nell'organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

ART. 3 – DURATA

1. La durata della concessione è stabilita in 6 anni (2018/2023), eventualmente rinnovabili per altri 6, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto.
2. Il rapporto di concessione non è tacitamente rinnovabile.
3. Alla scadenza del rapporto di concessione, il Concessionario dovrà restituire al Comune l'impianto, le strutture e tutti i beni oggetto del presente capitolato nello stato in cui si trovano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

ART. 4 – CANONE

1. Il canone che il Concessionario deve versare all'Amministrazione comunale è pari a € 1.000,00 (mille/00) oltre all'aumento offerto in fase di gara.
2. Il canone dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 5 – TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario riscuote a propria cura e spese e trattiene per sé le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo, con rendicontazione annuale al Comune.
2. Le tariffe da applicare per l'utilizzo del campo da tennis non dovranno essere superiori a quelle approvate dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento.
3. Le tariffe possono, su richiesta del Concessionario, essere aggiornate annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita.
4. La tabella con le tariffe dovrà essere esposta all'ingresso dell'impianto sportivo e consegnata all'Amministrazione comunale.

ART. 6 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. L'impianto sportivo sarà utilizzato dal Concessionario che, oltre all'utilizzo in proprio, ne garantirà la disponibilità a favore dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di iniziative sportive in tempi ed orari preventivamente concordati con lo stesso al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei e altre iniziative sportive in programma e comunque per un numero non superiore a venti/anno. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il Concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito.
2. Al fine di diffondere il gioco del tennis fra i giovani in età scolare, dovranno essere garantite annualmente 40 ore gratuite di lezione riservate a disposizione dell'Istituto Comprensivo di Sant'Antonino di Susa.

ART. 7 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del Concessionario:
 - le spese relative alla fornitura di energia elettrica;
 - le spese relative alla fornitura di gas;
 - le spese relative alla fornitura dell'acqua potabile;

2. Il Concessionario dovrà provvedere alla volturazione dei relativi contratti di fornitura a proprio carico.

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO

1. La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.
2. Per “*manutenzione ordinaria*” si intende (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - a) attività di pulizie ad ogni uso dell’impianto sportivo, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
 - b) attività di pulizie annuale a fondo, da effettuarsi prima dell’inizio della stagione sportiva;
 - c) manutenzione di arredi, attrezzature ed apparecchiature elettriche, illuminazione, apparecchiature idriche e corpi radianti e/o termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
 - d) manutenzione della caldaia;
 - e) espurgo e pulizie degli scarichi dai lavandini, docce, *wc* e della fossa biologica;
 - f) manutenzione delle porte e delle serrature;
 - g) manutenzione di cancelli e reti di recinzione;
 - h) manutenzione del fondo del terreno di gioco;
 - i) rifacimento delle strisce del terreno di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
 - j) taglio delle aree verdi perimetrali ad esclusione di quella sul lato sud dove provvederà il Comune con un massimo di 6 tagli all’anno.

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO

1. La manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo e delle attrezzature ivi contenute è a carico del Comune, salvo gli interventi offerti in sede di gara, i danni arrecati per negligenza o dolo da parte del concessionario, degli operatori e degli utenti, compatibilmente con la disponibilità di risorse del bilancio dell’Ente.
2. I lavori saranno programmati in relazione all’entità ed all’urgenza.
3. Nessun indennizzo è dovuto dall’Amministrazione comunale al Concessionario qualora, per qualsiasi causa, l’impianto si rendesse inagibile per anomalie o disfunzioni che richiedano lavori di manutenzione straordinaria.

ART. 10 – MODIFICHE ALL’IMPIANTO SPORTIVO

1. E’ vietato al Concessionario procedere ad opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento ed innovazione allo stato dell’impianto oggetto della presente capitolato senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione comunale.
2. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al gestore il ripristino immediato dei manufatti e dello stato dei luoghi alla situazione originaria, salvo diverso accordo concordato con l’Amministrazione. Il Comune si riserva la facoltà, in ragione della gravità del fatto e del ripetersi di realizzazioni abusive, di revocare

la concessione.

ART. 11 – PERSONALE

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il Concessionario potrà avvalersi di personale idoneo all'uso assunto, sostenendo i relativi oneri ed esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
2. Il Concessionario è tenuto:
 - al rispetto nei confronti dei dipendenti e/o soci di tutte le norme relative alla retribuzione, prevenzione degli infortuni, contributi a vario titolo posti a carico del datore di lavoro;
 - all'applicazione della vigente normativa in termini di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di legge.
3. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, ogni responsabilità ricade sul Concessionario che è tenuto all'osservanza di tutta la normativa applicabile nei confronti del personale, dipendente e non.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso ed alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

ART. 13 – ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario della concessione dovrà provvedere, prima dell'inizio della conduzione, all'assicurazione dei lavoratori, dei tecnici e degli atleti secondo le vigenti disposizioni di legge ed alla stipula di apposita polizza RCO/RCT (dove nel novero di terzi si ritengono i beneficiari del servizio ed il Comune di Sant'Antonino di Susa a copertura dei rischi connessi con la gestione della struttura sportiva che preveda un massimale minimo (in caso di morte e invalidità permanente) di € 1.000.000,00 per singolo evento.

Il concessionario dovrà, inoltre, stipulare apposita polizza assicurativa danni/atti vandalici/incendio a garanzia della struttura e delle attrezzature con massimale minimo di € 1.500.000,00.

Le polizze dovranno essere presentate all'Amministrazione prima della stipula del contratto e dovranno essere ritenute idonee dalla stessa.

L'esistenza delle polizze di cui sopra non libera comunque il concessionario dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza della concessione.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietata la cessione della concessione oggetto del presente capitolato.

ART. 15 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario può rinunciare alla concessione dando preavviso di almeno sei mesi all'Amministrazione comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.
2. Il canone di concessione deve essere corrisposto fino alla data dell'effettiva riconsegna dell'impianto sportivo al Comune.

ART. 16 – REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

1. E' fatta salva la potestà di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione comunale per esigenze di pubblico interesse e la facoltà di risoluzione della stessa in caso di inosservanza da parte del Concessionario di quanto stabilito nel presente capitolato.

ART. 17 – PENALI

1. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente capitolato, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, in relazione al numero degli inadempimenti, alla loro gravità ed alla recidiva.
2. La sanzione sarà applicata previa contestazione al Concessionario dell'inadempimento rilevato e la fissazione di un termine per provvedere all'eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione medesima.
3. Al verificarsi del terzo inadempimento, il Comune può recedere dalla concessione, con almeno tre mesi di preavviso incamerando la cauzione di cui all'art. 18 versata a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato.

ART. 18 – CAUZIONE

1. La ditta aggiudicataria dovrà versare la cauzione definitiva a favore degli obblighi contrattuali pari al 10% dell'importo di affidamento nelle forme previste dall'art. 103 d. lgs. n. 50/2016 che dovrà recare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 19 – VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
 - a) controllare lo stato di manutenzione dell'impianto sportivo;
 - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario.
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi,

- problemi o questioni autonomamente individuati.
3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'Amministrazione comunale.

ART. 20 – CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione comunale ed il Concessionario in ordine alla gestione dell'impianto sportivo oggetto di concessione verrà deferita al giudizio degli organi giurisdizionali competenti a norma di legge.

ART. 21 – SPESE

1. Sono a totale carico del Concessionario l'imposta di bollo e tutte le spese relative alla concessione oggetto del presente capitolato.

ART. 22 – DOCUMENTAZIONE

1. Il Concessionario, ai fini della stipula della concessione, deve presentare la seguente documentazione:
 - a) Atto costitutivo e statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica;
 - b) polizza assicurativa di cui all'art. 13 del presente capitolato;
 - c) cauzione di cui all'art. 18 del presente capitolato.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali degli utenti dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 196/03).
2. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento ed alla comunicazione dei dati personali degli utenti dell'impianto sportivo il Concessionario adotta tutte le misure, sia a rilevanza esterna che interna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e dell'archiviazione dei dati stessi.
3. E' vietato al Concessionario diffondere i dati personali trattati in relazione alla gestione dell'impianto e comunicarli ad altri soggetti, pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il rapporto tra il Comune ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa per la gestione di un bene di proprietà comunale.
2. Il Concessionario è pertanto tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.
3. Per quanto non regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.